SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 gennaio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Vezeteu Catalin Nicolaie, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00287

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Malacu Daniela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00288

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Genete Dumitru Toni, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00292

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Pozllomi Elvis, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00301

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Sallo Enkeleda, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00309

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Valbona Kujtim Caci Saraci, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00311

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Serjani Rediana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00312

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Lovin Valentina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00320

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Gavriluc Mircea Anisoara, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00339

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Valadi Eduart, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00347

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Collaku Saimir, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00349

DECRETO 18 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Resylej Zamire di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00351

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Tancu Tudorel, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00272

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Chiper Bogdan Alina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00276

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Furtuna Irina Marinela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00277

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Badescu Iliana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00278

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Bordianu Ramona Alina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00279

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Badina Claudia Florentina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00281

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Niculoiu Duru Georgiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00282

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Cutea Negru Zoe Florica, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00283

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Cretu Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00284

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Campean Viorica, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00286

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ziadin Dilec, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00289

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitriu Corina Simona, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00290

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Biste Maria Gabriela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00291

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Balan Marieta Evelina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00294

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Neagu Irina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00298

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Chilarasu Condruc Mirela Silvia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00299

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Anca Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00302

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Botezatu Dana Andreea Irina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00303

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ostahie Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00304

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Mazuru Sorina Aurelia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00305

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Mamaj Mustafai Ervista, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00310

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Palade Melinte Camelia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00313

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Emilia Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00314

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Martita Irina Carmen, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00315

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Liteanu Claudia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00316

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Amancei Butunoi Georgiana Gabriela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00323

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Pascal Romila Maria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00324

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Crihana Ramona Maria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00328

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Magdici Cojocar Cristina Daniela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00330

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Cheras Comoritan Ortensia Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00331

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Dogaru Irina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00333

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Bute Elena Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00338

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Enache Antonia Larissa, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00343

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Cretu Nela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00344

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ene Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00346

DECRETO 19 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Pislaru Maria Claudia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00348

DECRETO 22 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Cazacu Mirela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00335

DECRETO 22 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Barrios Sanchez Maritza Noelia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00336

DECRETO 24 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoriu Alina Domnita, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00306

DECRETO 24 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Dana Maria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00307

DECRETO 24 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Odochian Tanase Aurora, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00308

DECRETO 24 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Manole Roxana Violeta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00327

DECRETO 24 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Lazar Luminita Giorgiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00345

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Tanul Grozea Mihaela di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00295

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Belciu Achin Adriana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00297

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Aionesei Cristina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00317

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Roxana Gabriela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00318

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Turculeana Liliana Silvia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00319

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Ion Gheorghe, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00321

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Otilia Victoria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00322

DECRETO 29 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Doina Florina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00342

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Khanam Kazal, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00271

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Groze Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00273

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Jomin George, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00275

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Polverea Constantin Valentin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00280

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Chakiath Kochurany Johnson, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00285

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Jaimol, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00293

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Farkas Natalia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00296

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Niculae Maria Daniela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00300

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Jitaru Cristian Liviu, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00325

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, al sig. Botezatu Dai Mihai , di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00329

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Vancea Maria Melisa, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00332

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Ginju Elena Alina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00334

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Sorescu Daniela Mihaela, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00340

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Sarkar Kakali Bala, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00341

DECRETO 30 dicembre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Banciu Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di infermiere.

09A00350

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3730).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Vista il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Vista il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e n. 3716 del 2008;

Vista il Piano straordinario di messa in sicurezza degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti elaborato in data 29 dicembre 2009;

Ravvisata la necessità di garantire, con il massimo rispetto della tutela ambientale, l'utilizzazione dei siti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti, di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;

Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti nella regione Campania;

Visto il comma 2 dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, inserito in sede di conversione, che prevede che l'attuazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, sia sottoposta all'autorizzazione comunitaria;

Sentito l'Ufficio comunicazione, affari giuridici e protezione civile della Commissione europea - DG Ambiente-Commissione Europea, per il tramite del Dipartimento delle politiche comunitarie, il quale ritiene che la formulazione del comma 2 dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 non sia pertinente e risulti pertanto del tutto irrealizzabile, in quanto, il diritto comunitario non prevede alcuna forma di autorizzazione in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti;

Ravvisata la necessità di assicurare il regolare svolgimento di tutte le misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, onde scongiurare la paralisi delle attività relative al ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle in materia di stoccaggio e deposito temporaneo dei medesimi;

Visto il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è prorogata, fino al termine dello stato di emergenza, l'autorizzazione al funzionamento degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti di cui alla disposizione citata, assicurando le misure straordinarie di presidio e tutela dei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2 della citata ordinanza.

2. In relazione al perdurare dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 si applica anche ai siti ed alle aree gestiti dai Commissari *ad acta*, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, nelle more della redazione del Piano straordinario complessivo di messa in sicurezza elaborato dalla Missione sicurezza, da attuarsi da parte della Missione tecnico operativa.

Art. 2.

1. Allo scopo di garantire la regolare prosecuzione di tutte le azioni straordinarie necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania onde scongiurare la paralisi dell'intero ciclo dei rifiuti ed al fine di consentire lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, di cui ai codici CER citati nel comma 2 dell'art. 8 del decreto-leg-

ge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 ed il deposito temporaneo di essi presso qualsiasi area, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella medesima regione, si continua a provvedere anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2-*ter*, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Art. 3.

1. Al fine di garantire la più ampia informazione nei confronti della popolazione relativamente all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione nel comune di Acerra, è istituito un Osservatorio ambientale composto da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Regione Campania, un rappresentante della Provincia di Napoli, un rappresentante del Comune di Acerra, un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - ARPAC, un rappresentante dell'ASL territorialmente competente, un esperto epidemiologo locale. Con provvedimento del Sottosegretario di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si provvede alla costituzione dell'Osservatorio ambientale ed alla definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento.

2. Il comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004 è soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00808

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3731).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008 e n. 3690 del 4 luglio 2008;

Ravvisata la necessità di definire gli obiettivi dell'azione commissariale, la struttura e le procedure occorrenti per la soluzione dell'emergenza e la tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;

D'intesa con la regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Goffredo Sottile è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 citato in premessa.

2. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle seguenti attività:

a) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, già individuate o da individuarsi d'intesa con i Presidenti delle province ed i Sindaci interessati;

b) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di smaltimento dei rifiuti urbani, da utilizzarsi nelle more della realizzazione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (Reggio Calabria), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (Cosenza), nonché delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati;

c) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, d'intesa con la regione Calabria, e sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati solo in caso di variazione alla localizzazione contenuta nel Piano medesimo. In

quest'ultimo caso, il Commissario delegato provvede alla conseguente definizione dei rapporti pendenti;

d) supporto alla regione Calabria nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria nonché l'espletamento delle procedure necessarie al definitivo trasferimento delle opere e degli interventi realizzati e da realizzarsi e della relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ordinariamente competenti, anche avvalendosi di commissari *ad acta* all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti;

e) definizione di flussi, modalità, tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per particolari casi di disagio ambientale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *a)*, relativamente al sistema «Calabria Sud», il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del concessionario già individuato. In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal Commissario delegato per ciascuna attività da svolgersi da parte del concessionario, previa diffida ad adempiere, il medesimo Commissario provvede in via sostitutiva realizzando in danno del concessionario le attività rimaste inadempiute. Nelle more della realizzazione delle nuove discariche, sono utilizzate, prioritariamente ed obbligatoriamente, tutte le discariche a servizio degli impianti afferenti il sistema Calabria Sud, anche se ubicate in province diverse da quelle di produzione del rifiuto.

4. Il Commissario delegato, previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani, provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari *ad acta* all'uopo nominati.

5. Per l'espletamento delle iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi degli Uffici tecnici dei comuni e delle provincie.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* ed al successivo art. 3, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di soggetti attuatori fino ad un massimo di quattro unità dallo stesso nominati d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Il Commissario delegato, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti attuatori di cui al comma 6.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per le iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza è autorizzato ad avvalersi del dott. Antonio Falvo, sub-Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007.

2. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il superamento di emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di due consulenti da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso Commissario designati, cui corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 40% del trattamento economico in godimento.

3. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3512 del 6 aprile 2006 è soppresso.

4. Il Commissario delegato, per le medesime finalità di cui alla presente ordinanza è altresì autorizzato ad avvalersi delle unità di personale, dei consulenti e degli esperti già operanti presso la struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007, e successive modifiche ed integrazioni, anche disponendone, ove ritenuto necessario la sostituzione.

Art. 3.

1. Al fine di prevenire la compromissione delle matrici ambientali e della salute pubblica, nelle more del completamento del sistema delle discariche e degli impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti della regione Calabria e nei limiti delle volumetrie disponibili, il Commissario delegato è autorizzato, in casi di assoluta urgenza, a disporre la requisizione in uso di discariche private autorizzate al trattamento dei rifiuti non pericolosi anche se gestite o di proprietà di soggetti privi della certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti.

2. Il Commissario delegato assume direttamente l'uso dei beni requisiti, anche affidandone la gestione ad altro idoneo soggetto pubblico ovvero a soggetto privato individuato in via d'urgenza. Il Commissario delegato, od il soggetto gestore eventualmente nominato, provvede all'istituzione di un'apposita contabilità separata.

3. L'indennità di requisizione è liquidata sulla contabilità separata, in una misura pari alla differenza tra i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le spese sostenute per la gestione e manutenzione.

4. Nel caso di assenza della certificazione di cui al comma 1, l'erogazione dell'indennità di requisizione rimane sospesa fino al nuovo rilascio della medesima certificazione.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 6, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni

e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonchè ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quarter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta regione della Calabria, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, art. 331;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41 , 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 11 e 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, articoli 6, 11 e 13;

decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 178, commi 4 e 5,182, 193, 194, commi 5 e 6, 202, 205, 208, commi da 5 a 13, 210, 221, 214, 215, 216, 238;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50 e 54;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 14;

decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno individuate dalla Regione nell'ambito delle fonti di finanziamento comunitarie, statali e regionali destinate alla Regione stessa.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00809

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3732).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 17 dicembre 2008 con cui la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, ha rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto nel territorio regionale;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con nota in data 8 gennaio 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, l'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato per la situazione determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, ove ritenuto necessario avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 1 , commi 2 e 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e dei soggetti di cui all'art. 1 , comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale all'uopo definito nonché alle attività finalizzate al trasferimento delle stesse ai soggetti competenti in via ordinaria.

Art. 2.

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di accelerare le attività necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità in questione, fornisce ogni utile supporto al Commissario delegato, anche assicuran-

do il necessario sostegno economico e l'indispensabile collaborazione amministrativa.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare lo specifico capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti oltre il termine di cui all'art. 1, il Commissario delegato è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie su capitoli ordinari del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3709 del 17 ottobre 2008.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza di protezione civile, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto necessario, ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00810

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3733).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 14;

Vista l'ordinanza di protezione civile, n. 3568 del 5 marzo 2007 con cui il Presidente della regione Puglia è stato confermato, fino al 31 dicembre 2007, Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, di tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto critico riferito alla gestione dei rifiuti urbani, nonché alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto;

Visto l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3642 del 16 gennaio 2008 con cui i predetti poteri conferiti al Presidente della regione Puglia - Commissario delegato sono stati confermati fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 19 dicembre 2008 con cui il Presidente della Regione Puglia — Commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali al fine di completare gli interventi programmati in materia di smaltimento dei rifiuti urbani e per le attività di bonifica;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare le modalità di gestione della fase di rientro nell'ordinario;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 dicembre 2009, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento delle criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00811

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Stroescu Filofteia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stroescu Filofteia Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1997 dalla sig.ra Stroescu Filofteia Liliana, nata a Valenii De Munte (Romania) il giorno 2 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Stroescu Filofteia Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00384

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Etoprosip G».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle anuninistrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2008 dall'impresa BAYER CROPSCIENCES S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ETOPROSIP G uguale al prodotto di riferimento denominato MOCAP registrato al n. 0449 con decreto direttoriale in data 20 novembre 1971 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato MOCAP dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ETOPROSIP G è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Etoprofos;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa BAYER CROPSCIENCES S.r.l. con sede in viale Certosa, 130 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario TOSSICO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato ETOPROSIP G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500 e kg 1-5-10-15-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa BAYER CROPSCIENCES FRANGE Villefranche (Francia) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese BAYER CROPSCIENCES S.r.l. Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14384.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETOPROSIP® G

Nematocida - Insetticida granulare per il terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi

Etoprosip® G

Composizione :
Etoprofos g 10
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione e contatto con la pelle. Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 MILANO Tel. 02/3972.1

Officine di Produzione :
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Sipcam S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

Registrazione n° Ministero della Salute del

Contenuto netto: g 500; Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25
Partita n.: *

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni**

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto possiede attività nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per mq. di superficie e secondo le seguenti indicazioni :

- TERRENO DESTINATO A COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI:
distribuire prima dell'impianto della coltura una dose di 8-12 g/mq incorporandolo al terreno e facendo seguire un'irrigazione dopo l'impianto delle colture.

- TERRENO DESTINATO AD ORTAGGI (cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo, asparago, lattughe e simili, rucola, spinacio, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, fagiolino, ravanello, cipolla, aglio, porro, patata): impiegare una dose di 6-10 g/mq per impieghi su tutta la superficie e riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Solo per la lotta contro gli insetti del terreno si può usare una dose di 3-4 g/mq per trattamenti su tutta la superficie.
Incorporare sempre il prodotto al terreno almeno una settimana prima dell'impianto delle colture per applicazioni contro gli insetti del terreno. Per la lotta contro nematodi incorporare sino a 15 cm di profondità; per la lotta solo contro insetti del terreno incorporare solo a 5-7,5 cm di profondità. Far sempre seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.

- TABACCO:
impiegare a strisce larghe 40-50 cm usando una dose di 6 g per metro lineare di striscia oppure usare una dose di 10 g/mq per impiego su tutta la superficie, incorporando alla profondità di 15 cm prima del trapianto e facendo seguire al trapianto un'irrigazione.

- AGRUMI:
per la lotta contro i nematodi il prodotto si può usare alla dose di 20-30 g/mq di superficie e incorporando a 15 cm di profondità e facendo seguire un'irrigazione di 4-5 mm di acqua.

COMPATIBILITA'
Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'
A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti:
90 giorni prima del raccolto sulla patata
30 giorni prima del raccolto sulle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® Marchio registrato SIPCAM

10.07.2008

09A00671

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Phytofilm».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che della norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2008 dall'impresa EUROPHYTO TSA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all' immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PHYTOFILM uguale al prodotto di riferimento denominato VECTOR registrato al n. 2307 con decreto direttoriale in data 18 agosto 1976 dell'impresa Diachem S.p.A. con sede in Albano 5 - Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato VECTOR dell'impresa Diachem S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato PHYTOFILM è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Alcol grasso etossilato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa EUROPHYTO TSA S.r.l. con sede in Bergamo Viale Vitt. Emanuele II, 64 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato PHYTOFILM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

IRCA SERVICE S.p.A. -Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

DIACHEM S.p.A. UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007;

TERRANALISI S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;

TERRANALISI S.r.l. Renazzo di Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 25 gennaio 1977/20 marzo 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14484.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PHYTOFILM

BAGNANTE ADESIVANTE NON IONICO

PHYTOFILM

IRRITANTE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
alcol grasso etossilato g 9,8 (=98 g/l)
Coformulanti: q.b. a g 100

Frasi di rischio
Rischio di gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione
EUROPHYTO TSA S.r.l.
Sede legale e amm.va : V.le Vitt. Emanuele II, 64 /24121 Bergamo;
Sede operativa:via Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Tel. 337452 Fax: 0363 336035 www.e-phytotsa.it · info@e-phytotsa.it

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Officine di produzione: IRCA SERVICE S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) / DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG) / TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) – Renazzo di Cento (FE)

Contenuto netto: litri 0,1 – 0,2 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 - 3 – 5 - 10 Partita n° ....

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

NORME PRECAUZIONALI:
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, l'ingestione e l'inalazione
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non respirare i vapori

CARATTERISTICHE

PHYTOFILM è un classico coadiuvante, sinergizzante non ionico atto ad esaltare l'effetto dei trattamenti fogliari di fungicidi, insetticidi ed erbicidi.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)
Come bagnante in aggiunta a insetticidi o fungicidi ml 40-50
Come bagnante in aggiunta a diserbanti ml 100

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A00672

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gibbo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2008 dall'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.1. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GIBBO uguale al prodotto di riferimento denominato GENIAL GA 3 registrato al n. 11963 con decreto direttoriale in data 6 febbraio 2004 dell'impresa DIACHEM S.p.A. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato GENIAL GA 3 dell'impresa DIACHEM S.p.A. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato GIBBO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Acido Gibberellico (A3);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2014 l'impresa EUROPHYTO T.S.A. S.r.l. con sede in Fornovo S.Giovanni (Bergamo) Via Marconi, 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GIBBO con la composizione e alle condizioni indicate nell' etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-300-400-500.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

DIACHEM S.p.A. U.P. - SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007;

IRCA SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

SINAPAK S.r.l. - Stradella (Pavia) autorizzato con decreti del 7 gennaio 1999/23 novembre 2005;

ADICA S.r.l. - Bologna autorizzato con decreti del 2 luglio 1975/12 novembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14485.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GIBBO

FITOREGOLATORE IN POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Acido Gibberellico (A_3) puro	g 10
- Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

GIBBO è un fitoregolatore di crescita a base di Acido gibberellico, sostanza vegetale naturale che, opportunamente somministrata, stimola e influenza il metabolismo cellulare dei tessuti delle piante producendo, a seconda dei vegetali, del momento dell'applicazione e delle dosi impiegate, gli effetti desiderati a livello di: sviluppo, fioritura, anticipo della produzione, allegagione, uniformità, dimensione, colore dei frutti ecc..

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

POMACEE

MELO: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura in conformità agli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali con 10-20 g/hl di prodotto e seguitare, alla medesima dose, ad intervalli di 10 gg.

PERO: per favorire la partenocarpia e stimolare lo sviluppo della fruttificazione normale, trattare nel periodo compreso fra l'inizio (20-30% di fiori aperti) e la piena fioritura alla dose di 10-20 g/hl d'acqua, impiegando non meno di 10 ettolitri di soluzione per ettaro.

AGRUMI

ARANCE: per avere una buccia liscia ed un ritardo di maturazione sulle varietà Moro, Tarocco, e Sanguinello, trattare poco prima della colorazione dei frutti alla dose di 10 g/hl d'acqua, provvedendo ad un'abbondante bagnatura.

CLEMENTINE, MANDARINI: per favorire l'allegagione trattare quando la maggior parte dei fiori sono aperti o iniziano a perdere petali, alla dose di 10 g/hl d'acqua, provvedendo ad un'abbondante bagnatura.

LIMONI: per intensificare il colore, aumentare la pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte, impiegare alla dose di 10-20 g/hl d'acqua 35/50 giorni prima della raccolta e comunque quando i frutti cominciano ad assumere un colore giallo-argenteo.

VITE: Uva da tavola apirene (Sultanina, Thomson, ecc.): per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 20 g/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 20 g/hl; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 30 g/hl.

Uva da vino con semi (Chardonnay, Picolit, Tocai, ecc.): per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 5-10 g/hl utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro.

CILIEGIO DOLCE: per ottenere frutti più consistenti e di maggiore pezzatura impiegare 10-20 g/hl d'acqua all'epoca dell'invaiatura.

CILIEGIO ACIDO: per ridurre eventuali danni da giallume virotico, rinvigorire ed aumentare la produzione trattare per 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 10-20 g/hl d'acqua.

FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA: per stimolare l'allegagione trattare 10-15 giorni prima della fioritura alla dose di 20-30 g/hl d'acqua impiegando 5-8 ettolitri di soluzione per ettaro.

SOLANACEE

POMODORO, MELANZANA: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 20-40 g/hl di prodotto impiegando 5-8 ettolitri di soluzione per ettaro.

ORTAGGI

CARCIOFO: per anticipare la produzione dei capolini e ottenere un prodotto qualitativamente migliore nelle seguenti cultivars: Castellamare, Carciofo di ogni mese, Carciofo Molese, Masedu, , trattare al momento della formazione del capolino centrale alla dose di 10-20 g/hl d'acqua.

SEDANO, ZUCCHINO: per stimolare lo sviluppo e limitare i danni provocati dal freddo impiegare 20-40 g/hl in 300-500 l/ha, 4-5 settimane prima della raccolta.

SPINACI: per contenere i danni causati dal freddo, rinvigorire, implementare la crescita delle piante, impiegare 20-40 g/hl di prodotto non prima che siano comparse 4 foglie vere.

LATTUGA: per fronteggiare i danni da freddo e scarsa vigoria, impiegare 20-40 g/hl di prodotto quando la pianta ha superato la crisi di trapianto.

PATATA: per favorire una regolare emissione dei germogli nei tuberi da seme, immergere per 10 minuti in una soluzione di 5 g/hl in caso di tuberi sezionati e 20 g/hl per tuberi interi, provvedendo ad asciugarli e seminarli subito dopo. Per tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorre 3-4 settimane di pre-germinazione.

COLTURE FLOREALI

Per anticipare, incrementare fioritura e qualità dei fiori, trattare quando compaiono i boccioli alla dose di 10-20 g/hl d'acqua.

Avvertenze:

Aggiungere sempre 50 ml/hl di un bagnante-adesivante, quindi applicare la miscela entro e non oltre le 24 ore dalla sua preparazione, preferendo le ore diurne più fresche di giornate meteorologicamente buone e stabili (evitare l'impiego quando si prevedono piogge imminenti)

Per i trattamenti avvalersi di attrezzature munite di ugelli a getto molto fine, allo scopo di favorire una omogenea copertura della vegetazione e un conseguente migliore assorbimento del prodotto.

COMPATIBILITÀ: GIBBO non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI , BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORIE

Titolare della registrazione:

EUROPHYTO T.S.A. S.r.l.

Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Tel.: 0363 337452-55 / Fax: 0363 336035 / e-mail: info@e-phytotsa.it

OFFICINE DI PRODUZIONE:

DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG) / IRCA SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) / SINAPAK S.r.l. – Stradella (PV) / ADICA S.r.l. - BOLOGNA

Contenuto netto: g 100 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 Parita n.: ____________

Registrazione del Ministero della Salute n° ----------del ----------

09A00673

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spaikil Team».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 12.9.2008 dall'impresa CERTIS Europe B.V. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SPAIKIL TEAM uguale al prodotto di riferimento denominato NISSORUN TENDEM registrato al n.11776 con D.D. in data 14.12.2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato NISSORUN TANDEM dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SPAIKIL TEAM è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Exitiazox e Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14.12.2010 l'impresa CERTIS Europe B.V. con sede in SARONNO (Varese) Via A. Guaragna,3 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SPAIKIL TEAM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,100-0,200-0,500-1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

-SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO) autorizzato con decreti del 25.10.1972/27.11.1990:

-I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) autorizzato con decreti del 9.5.1997/20.9.2001, nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: BAYER CROPSCIENCE S.r.l. – Filago (BG) autorizzato con decreti 6.12.1983/20.12.2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14467.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SPAIKIL Team

ACARICIDA-INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- EXITIAZOX puro		g	4,0 (= 41,00 g/l)
- BIFENTRIN puro		g	2,0 (= 20,05 g/l)
- Coformulanti	q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
NORME PRECAUZIONALI: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle speciali schede informative, in materia di sicurezza.

CERTIS Europe B.V Filiale italiana - Sede via A. Guaragna, 3 – 21047 Saronno (VA) Tel. n° 02-9609983

Stabilimento di produzione: SCAM S.p.a. – S. Maria di Mugnano – Modena
I.R.C.A. Service S.p.a. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Stabilimento di confezionamento: Bayer Cropscience S.r.l. – Filago (BG)
Distribuito da: Bayer CropScience S.r.l. Viale Certosa 130, 20156 Milano

Registrazione n. .... del .... del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
L 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
SPAIKIL TEAM è un acaricida-insetticida a bassa tossicità che agisce per contatto e, più limitatamente, per ingestione. Possiede proprietà translaminari, in quanto penetra e si diffonde all'interno degli strati superficiali dei tessuti vegetali. Manifesta, oltre all'azione diretta, anche un importante effetto repellente.
SPAIKIL TEAM può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi di seguito riportate:
Melo, Pero: contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Cidia (*C. molesta*) e Afidi (*Aphis spp., Myzus spp., ecc.*) 100 ml/hl; Tortricidi ricamatori *(Archips spp., Argyrotenia spp., Pandemis spp., ecc.)* e Psilla *(Psylla spp.)* 100-125 ml/hl; Ragnetti rossi (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) e Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus spp, ecc.*) 125 ml/hl.
Pesco: contro Cidia (*Cydia spp.*), Afidi *(Mizus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus spp., ecc.)* e Cicaline *(E. flavescens, ecc)* 100 ml/hl; Tripidi (*T. major, ecc.)* 125 ml/hl; Acari *(P. ulmi, ecc.)* e Eriofidi *(Aculus spp., ecc.)* 125 ml/hl.
Vite (uva da tavola e da vino): contro Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*), Scafoideo *(S. titanus)*, Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Acariosi *(C. vitis)*, Ragnetto rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpin, ecc.) e* Eriofidi (*Calepitrimerus vitis, ecc.*) 125 ml/hl.
Arancio, Arancio amaro, Mandarino (comprese le Clementine e ibridi simili), Limone: contro Afidi (Aphis spp., ecc.), Ragnetti rossi (*Panonychus citri, Tetranychus urticae)* e gli Eriofidi (*Aculops pelekassi*) 125 ml/hl.
Peperone, Melanzana, Pomodoro: contro Afidi *(Myzus spp., Macrosiphum spp., Aphis spp., ecc.*), Aleurodidi *(T. vaporariorum, ecc.)*, Nottue *(H. armigera, ecc.)*, Ragnetti rossi *(T. urticae, ecc.)*, Eriofidi *(Aculops lycopersici, ecc.)* 125 ml/hl.
Melone, Cetriolo: contro Afidi *(Aphis gossypii)*, Ragnetti rossi *(Tetranycus urticae, ecc.)* e Eriofidi *(Aculops spp.)* 125 ml/hl
Fagiolino: contro Afidi *(Aphis spp., Myzus spp., ecc.)*, Nottue *(Agrotis spp., ecc.)*, Piralide *(O. nubilalis)*, Ragnetti rossi *(Tetranycus urticae)* 125 ml/hl.
Fragola: contro Afidi *(Sition fragarie, ecc.)* 100 ml/hl; Cicaline *(E. flavescens, ecc.)*; Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, ecc.)* 125 ml/hl.
Colture Floreali: contro Afidi *(Myzus spp., Aphis spp., ecc.)* 100 ml/hl; Tortricidi *(E. acerbella, ecc.)*, Aleurodidi *(T. vaporariorum)*, Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, P. ulmi, ecc.)* e Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus spp., Phyllocoptes trotteri, ecc)* 125 ml/hl.
I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate a "volume normale". Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi ridotti di acqua, è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi/hl al fine di assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
COMPATIBILITA': SPAIKIL TEAM non è miscibile con prodotti a reazione alcalina quali Polisolfuri di calcio e Solfati di rame basici. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': SPAIKIL TEAM risulta perfettamente selettivo per le colture riportate in etichetta. Su Colture Floreali, dato l'elevato numero di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole aree prima di trattare ampie superfici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti
- 7 giorni prima della raccolta di Melanzana, Fagiolino, Pomodoro, Melone, Cetriolo
- 14 giorni prima della raccolta di Peperone, Fragola e Vite (uva da tavola)
- 21 giorni prima della raccolta di Melo, Pero, Pesco, Arancio, Arancio amaro, Mandarino (comprese le Clementine e specie simili), Vite (uva da vino)
- 31 giorni prima della raccolta del Limone

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A00674

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Retex».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004. n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE. 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 25.9.2008 dall'impresa SIPCAM S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RETEX uguale al prodotto di riferimento denominato BLOB registrato al n.11833 con D.D. in data dell'impresa SIPCAM S.p.A;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato BLOB dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato RETEX è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2010 l'impresa SIPCAM S.p.A. con sede in MILANO, Via Carroccio. 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato RETEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25.10.1972/15.1.2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14478.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

RETEX

Erbicida selettivo in emulsione concentrata.

Composizione
- Oxifluorfen puro: g. 22,9 (240 g/l)
- Coadiuvanti ed inerti: q. b. a g. 100

Titolare della registrazione Sipcam S.p.A
Sede legale via Carroccio 8 (MI)
Te. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 100-200-500 Litri 1-5-10-20

Partita n°. . . . .

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo di: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Agrumi (arancio, limone, pompelmo), Nocciolo, Cipolla, Aglio, Girasole e Carciofo, di alcune colture trapiantate, di Vivai Forestali, Ornamentali. Il prodotto agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale - primaverile. Il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti: Alopecurus spp. (coda di topo), Poa annua (fienarola annua), Lolium temulentum (zizzania), Capsella bursa pastoris (borsa del pastore), Matricaria spp. (camomilla), Stellaria spp. (centocchio), Papaver spp. (papavero), Cerastium spp. (peverina), Ranunculus spp. (ranuncolo), Vicia app. (veccia), Convolvulus arvensis (vilucchio comune), Caystegia sepium (vilucchio bianco), Oxalis spp. (acetosella). A seconda del tipo di trattamento adottato curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso, da 300 a 1000 litri di acqua per ettaro.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Vigneto, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Mandorlo, Arancio, Limone, Pompelmo
Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del prodotto preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno sul terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste cominciano a germinare. Dosi: impiegare il prodotto alla dose di 3-4 litri/ha. La dose più elevata è necessaria per i trattamenti che eventualmente dovessero essere effettuati in primavera.
Post-emergenza delle infestanti: in questo caso il prodotto deve essere impiegato in miscela con basse dosi di Paraquat o Diquat per ottenere una più completa azione distruttiva. La miscela con dipiridilici è consigliabile quando la flora infestante non presenta dominanza di graminacee perennanti. Dosi: 4-5 litri/ha + Buggy 360 SG (glifosate) 2-3 Kg/ha. In caso di prevalente infestazione di Convolvolo è preferibile associare il Diquat alla dose di 3 litri/ha anziché il Paraquat. Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.
Post-emergenza delle graminacee perennanti: in presenza di Cynodon, Agropyron, Agrostis, Bromus, impiegare il prodotto in miscela con Buggy 360 SG a dose ridotta. Effettuare il trattamento quando le infestanti presentano germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita. Dosi: 1-2 litri/ha + Buggy 360 SG 4-6 Kg/ha.
Avvertenza: nei vigneti e nei frutteti distribuire il prodotto durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento) e dopo l'allegagione o dopo la prima cascola.
Colture trapiantate: il prodotto è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: cavolo, cavolfiore. Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm, ma non filate. Dosi: 2-3 litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni dove le graminacee sono dominanti.
Cipolla, Aglio: il prodotto viene raccomandato per il diserbo di queste colture con intervento in vegetazione e quindi come completamento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando queste colture si presentano nello stadio compreso fra la seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. Dosi: 1,5 litri/ha. Nota: l'aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1,5 litri/ha. Avvertenza: la cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un pò clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.
Girasole: impiegare il prodotto in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 litro/ha. Piogge violente nella fase di emergenza possono produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
Carciofo: il prodotto può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 litri/ha; b) in post-emergenza della coltura quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche impiegando il prodotto a 2-3 litri/ha con l'eventuale aggiunta di Paraquat a 1,5 litri/ha. Si raccomanda di proteggere il carciofo con una opportuna schermatura.
Vivai forestali, Ornamentali: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti; il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione.
Aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie, argini: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione e in associazione con altri erbicidi che ne completino lo spettro di azione.
Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con Diquat, Paraquat, Glifosate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vigneti, Pomacee, Drupacee e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli uccelli.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

RETEX

Erbicida selettivo in emulsione concentrata.

Composizione
- Oxifluorfen puro: g. 22,9 (240 g/l)
- Coadiuvanti ed inerti: q. b. a g. 100

Titolare della registrazione Sipcam S.p.A
Sede legale via Carroccio 8 (MI)
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 100

Partita n°. . . . .

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

09A00675

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metadit 5».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001. n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie. strumentali e di personale:

Vista la domanda presentata in data 28.8.2008 dall'impresa MENORA GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato METADIT 5 uguale al prodotto di riferimento denominato ESCACIDE registrato al n.2603 con D.D. in data 2.7.1977 dell'impresa chemia S.p.A. con sede in S.Agostino (FE);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ESCACIDE dell'impresa CHEMIA S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato METADIT 5 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato. fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Metaldeide:

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa MENORA GmbH con sede in Graz (Austria) Metahofgasse 30 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato METADIT 5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:g 200-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: MENORA GmbH — Matahofgasse 30 — 8020 Graz (Austria).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14450.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Metadit 5

Antilumaca a base di Metaldeide in formulazione Granulare

Partita n.:*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
g 100 di prodotto contengono :
Metaldeide pura .... g 5
Sostanze attrattive, ausiliarie
e supporto inerte q.b. a 100 g

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia : sintomatica.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Lumache e Limacce si nutrono preferibilmente di quasi tutte le piante erbacee ed in particolare di fiori e cereali.
METADIT 5 è particolarmente indicato per la distruzione di questi dannosi gasteropodi.
La dose d'impiego di METADIT 5 è di kg 7-8 per ettaro per grandi estensioni e di 10-15 granuli per metro quadrato in giardini e serre.
Distribuire a spaglio o a mucchietti ed effettuare il trattamento subito dopo la pioggia o dopo una buona irrigazione.

Compatibilità :data la particolare formulazione, il prodotto va impiegato da solo.

Nocività : il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato dall'ultimo trattamento e la raccolta : 20 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Contenuto netto : g 200 – 500; kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25

Titolare dell'autorizzazione:
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Tel +43 664-1514086

Distribuito da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Officina di Produzione :
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

09A00676

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agriprom».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244-, che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 30.9.2008 dall'impresa GENETTI GmbH S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AGRIPROM uguale al prodotto di riferimento denominato ALLEGOL registrato al n.10992 con D.D. in data 30.7.2001 dell'impresa C.Q.Masso' con sede in Barcellona (Spagna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ALLEGOL dell'impresa C.Q.Masso';

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento:

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato AGRIPROM è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Gibberelline e 6- Benzi ladenina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2010 l'impresa GENETTI GmbH S.r.l. con sede in MERANO (Bolzano) Via Parini,4/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato AGRIPROM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,05-0,1-0.2-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese: - COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A. – Barcellona (Spagna); - MENORA GmbH - GRAZ (Austria);

- SIMONIS - Doetinchem (Olanda).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14483.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

AGRIPROM

Regolatore di crescita in formulazione liquida

AGRIPROM

COMPOSIZIONE:
- Gibberelline puro 1,8% (19,1 g/l)
(isomero A4 + A7)
- 6 Benziladenina pura 1,8% (19,1 g/l)
- coformulanti qb a 100
Contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO : Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. – Barcellona (Spagna)
MENORA GmbH – Graz (Austria)
SIMONIS – Doetinchem (Olanda)

Contenuto netto: litri 0,05-0,1-0,2-0,5-1-5-10 **Partita n:**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'AGRIPROM è un fitoregolatore di crescita delle piante, che per la sua particolare azione, influenza in modo positivo i processi fisiologici dando luogo ad un incremento della qualità e della produzione delle frutta.
Viene impiegato nel seguente modo :
PERO : impiegare il prodotto per il miglioramento dell'allegagione alla dose di ml 60 – 80 per ettolitro (pari a 600 – 800 ml/Ha), con due applicazioni a ml 30 - 40 per hl (pari a 300 – 400 ml/Ha) , con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2 - 3 giorni al massimo.
MIGLIORAMENTO DELLA FORMA DEL MELO DEL GRUPPO DELLE DELICIOUS : trattare con 70 - 100 ml (pari a 700 – 1000 ml/Ha) per ettolitro dalla piena fioritura ((80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali, preferibilmente in due applicazioni a ml 35 - 50 per ettolitro (pari a 350 – 500 ml/Ha) a 7 - 10 giorni di distanza
PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITA' DELLE MELE GOLDEN DELICIOUS : trattare alla dose di ml 25 - 30 per ettolitro (pari a 250 – 300 ml/Ha), con 3 - 4 trattamenti da fine della fioritura e con i successivi ogni 7 - 10 giorni
ANTICIPO DI BRANCHETTE SU ASTONI DI MELO NON IN PRODUZIONE E VIVAI : impiegare lt 4,5 - 5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro sulle parti apicali, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm in piena crescita e con buon sviluppo dell'apparato fogliare.

AVVERTENZE : è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperatura inferiore a 7°C ne può essere ridotta l'efficacia - adeguare la quantità totale di soluzione per ettaro allo sviluppo delle piante ed alla forma di allevamento - non creare sgocciolamento dopo il trattamento - applicare un getto finemente nebulizzate all'atto del trattamento

COMPATIBILITA': compatibile con i comuni bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni provocati dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

AGRIPROM

Regolatore di crescita in formulazione liquida

AGRIPROM

COMPOSIZIONE:
- Gibberelline puro 1,8% (19,1 g/l)
(isomero A4 + A7)
- 6 Benziladenina pura 1,8% (19,1 g/l)
- coformulanti qb a 100
Contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO : Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. – Barcellona (Spagna)
MENORA GmbH – Graz (Austria)
SIMONIS – Doetinchem (Olanda)

Contenuto netto: litri 0,05-0,1 **Partita n:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A00677

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pencur».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962. n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande:

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003. n.65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n.260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE,2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione3, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante. "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244, che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale:

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 11.10.2007 dall'impresa CHEMIA S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PENCUR uguale al prodotto di riferimento denominato LITANIE FL registrato al n.12432 con D.D. in data 3.4.2007 dell'impresa Scam S.p.A. con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato LITANIE FL dell'impresa Scam S.p.A.; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato PENCUR è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Pencicuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999:

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3.4.2012 l'impresa CHEMIA S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) SS 255, km.46 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLO PER L'AMBIENTE denominato PENCUR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S.Agostino (FE) autorizzato con decreti dell ' 11.11.1975/30.11.1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14079.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

PENCUR

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA *RHIZOCTONIA SPP.*
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Pencicuron puro g 23,2 (= 250 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.A.- S. Agostino (FE)
Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Contenuto Netto : ml 50-100-150-200-250-500; litri 1-5-10-20-25-50

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI, MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: PENCUR è un fungicida specifico per la lotta la *Rhizoctonia* spp.. *Si* caratterizza, oltre che per la notevole efficacia biologica, per la notevole persistenza d'azione. La formulazione liquida lo rende particolarmente idoneo per i trattamenti concianti eseguiti mediante irrorazione o immersione. PENCUR può essere applicato anche in pieno campo prima della semina o del trapianto della coltura.
PENCUR si impiega secondo le tecniche di seguito riportate sulle seguenti colture alle dosi seguenti:
a)* Concia *per immersione:
Patata, Carciofo, Fragola: immergere i tuberi da seme, gli ovuli o gli stoloni per 3-5 minuti in una sospensione all'1,5-2,0% (1,5-2,0 litri in 100 litri di acqua). Successivamente, porli in ambiente secco ed arieggiato fino a completa asciugatura, procedendo poi alla messa a dimora.
b)* Concia *umida:
Patata, Carciofo, Asparago: Impiegare 100 ml di formulato per quintale di tuberi, ovuli, zampe o semi.
Lattuga, Pisello, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cavoli, Fagiolo, Fava, Bietola rossa, Bietola da costa, Cotone: utilizzare 250-350 ml di prodotto per quintale di seme.
Diluire il prodotto in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una sospensione omogenea ed irrorare uniformemente utilizzando idonee attrezzature.
c) Trattamento al terreno:
Patata: applicare 20 l/Ha di formulato, prima della messa a dimora dei tuberi
Lattuga: impiegare PENCUR alla dose di 4-8 l/Ha prima della semina o del trapianto.
I risultati migliori si ottengono intervenendo in pre-semina o pre-trapianto. In ogni caso, buoni risultati possono essere ottenuti, anche in presenza di attacchi già in atto, irrorando la base delle piantine in fase di crescita.
PENCUR deve essere incorporato al terreno mediante una leggera lavorazione.
COMPATIBILITA': il formulato può essere miscelato con fungicidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: le sementi e gli organi di propagazione trattati con PENCUR non possono essere usati per l'alimentazione umana o animale. Per la distruzione delle sementi o degli organi di propagazione conciati e non più riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti. Nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PENCUR

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA *RHIZOCTONIA SPP.*
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Pencicuron puro	**g 23,2 (= 250 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.A.- S. Agostino (FE)
Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Contenuto Netto : ml 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A00678

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Koban 600».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande:

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo I , comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4.9.2008 dall'impresa STAHLER INTERNATIONAL GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KOBAN 600 uguale al prodotto di riferimento denominato SUCCESSOR 600 registrato al n.12840 con D.D. in data 7.8.2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SUCCESSOR 600 dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato KOBAN 600 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Pethoxamid;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° agosto 2016 l'impresa STAHLER INTERNATIONAL GmbH & Co. KG con sede in Stader Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO -PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KOBAN 600 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-2-3-4-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa medesima ubicato in Stader Elbstrasse – D-21683 Stade. Germany.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14460.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
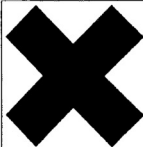
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KOBAN 600

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
DISERBANTE DI PRE-EMERGENZA AD AMPIO SPETTRO PER MAIS E SOIA

KOBAN 600
Registrazione Ministero della Salute n° del
Stähler International GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany

COMPOSIZIONE
Pethoxamid puro ....g. 56,6 (= 600 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g 100

Partita n°......
Contenuto netto: 1 - 2 – 3 – 4 - 5 - 10 L
Stabilimento di produzione: Stähler International GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany.

Frasi di rischio (R): Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di incidente o di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KOBAN 600 è un erbicida di pre-emergenza efficace contro infestanti mono e dicotiledoni nel mais e nella soia. La sostanza attiva Pethoxamid (TKC-94) è assorbita dalle infestanti in fase di sviluppo, che vengono controllate sia prima che dopo la loro emergenza. I migliori risultati si ottengono se l'applicazione viene effettuata su terreno sufficientemente umido, in modo che l'erbicida possa essere efficacemente assorbito dalle radici delle infestanti. La presenza di un letto di semina ben preparato e sufficientemente umido migliora l'efficacia del prodotto.

SPETTRO D'AZIONE
Infestanti sensibili
Graminacee: Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Setarie (*Setaria spp.*).
Dicotiledoni: Chenopodium spp.
Infestanti mediamente sensibili
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Camomilla comune (*Matricaria camomilla*), Camomilla inodore (*Matricharia inodora*), Erba morella (*Solanum nigrum*).
Infestanti scarsamente sensibili
Dicotiledoni: Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Falso convolvolo (*Polygonum convolvulus*).

COLTURE TRATTABILI
Mais, Soia.

EPOCA D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato in pre-emergenza della coltura, preferibilmente su terreno umido.

DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di 2 l/Ha in 200-400 litri di acqua.
PER PROTEGGERE GLI ORGANISMI ACQUATICI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 20 M DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
L'attrezzatura di irrorazione deve essere periodicamente controllata presso un centro specializzato.
- Riempire il serbatoio dell'irroratrice per il 50-75%;
- Aggiungere la giusta quantità di prodotto;
- Completare il riempimento del serbatoio e mettere in funzione l'agitatore per omogeneizzare la miscela;
- Applicare immediatamente il prodotto;
- Durante l'applicazione mantenere in funzione il meccanismo di agitazione.

Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.
Dopo il trattamento pulire accuratamente l'attrezzatura e versare il residuato sulla coltura.
ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti adatti e occhiali di protezione. Durante la fase di applicazione del prodotto utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro completa.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'applicazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto va normalmente impiegato da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Se vi sono piogge molto violente dopo il trattamento si possono verificare ritardi di sviluppo nel mais.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

09A00679

DECRETO 4 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Koban T».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 4.9.2008 dall'impresa STAHLER International GmbH, rappresentata in Italia dall'impresa ISAGRO S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera, 21 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KOBAN T uguale al prodotto di riferimento denominato SUCCESSOR T registrato al n.12841 con D.D. in data 10.7.2008 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato SUCCESSOR T dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato KOBAN T è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Pethoxamid e Terbutilazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° agosto 2016 l'impresa STAHLER International GmbH Co. KG con sede in Stader Elbstrasse-D-21683 Stade, Germany rappresentata in Italia dall'impresa ISAGRO S.p.A., Milano Via Caldera, 21 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KOBAN T con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-4-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa medesima ubicato in Stade Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n.14462.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata .

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KOBAN T

(SUSPOEMULSIONE)

DISERBANTE DI PRE e POST EMERGENZA PER MAIS

KOBAN T

Registrazione Ministero della Salute n° del

Stähler International GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany

COMPOSIZIONE			
Pethoxamid puro	g.	27,8	(= 300 g/l)
Terbutilazina pura	g.	23,2	(= 250 g/l)
Coformulanti	q.b. a g	100	

NOCIVO — **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Contiene pethoxamid: può provocare una reazione allergica.

Partita n°......

Contenuto netto: 1-4-5-10-20 L

Distribuzione commerciale: Siapa S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO tel. 02 40946.1, Isagro Italia S.r.l. - – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO 02 45280.1. Stabilimento di produzione: Stähler International GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse – D-21683 Stade, Germany.

Frasi di rischio (R): Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente un medico e mostrargli l'imballaggio o l'etichetta.

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazio/carico del prodotto utilizzare guanti adatti e occhiali di protezione. Durante la fase di applicazione del prodotto utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro completa.

- ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'applicazione.
- Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.l.vo 157/2006 impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali.
- Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia esterna della coltura di 5 metri non trattata con il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Pethoxamid 27,8% e Terbutilazina 23,2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Pethoxamid: -

Terbutilazina:

Sintomi di intossicazione rilevati su animali con superdosaggi: apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.

Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

KOBAN T è un erbicida di pre e post emergenza efficace contro infestanti mono e dicotiledoni annuali nel mais. La sostanza attiva Pethoxamid (TKC-94) è assorbita dalle infestanti in fase di sviluppo, che vengono controllate sia prima che dopo la loro emergenza. La sostanza attiva terbutilazina agisce prevalentemente per assorbimento radicale. I migliori risultati si ottengono se l'applicazione viene effettuata su terreno sufficientemente umido, in modo che l'erbicida possa essere efficacemente assorbito dalle radici delle infestanti. La presenza di un letto di semina ben preparato e sufficientemente umido migliora l'efficacia del prodotto.

SPETTRO D'AZIONE

Infestanti sensibili

Graminacee

Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Fienarola (*Poa ssp.*), *Setaria*

Dicotiledoni

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.)*, Farinello comune (*Chenopodium album*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Geranio (*Geranium spp.*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Piantaggine (*Plantago major*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rapastrello (*Raphanus raphanistrum*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Veroniche (*Veronica spp.*), Ortiche (*Urtica species*), Viole (*Viola tricolor, Viola arvense*), Forbicina comune (*Bidens tripartita*), Stramonio (*Datura stramonium*), Borsa del pastore (*Capsella bursa - pastoris*).

COLTURE TRATTABILI

Mais.

EPOCA D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato in pre-emergenza o post emergenza precoce della coltura (mais da 1 a 4 foglie), preferibilmente su terreno umido.

DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 3 l/Ha in pre-emergenza e 3-3,4 l/ha in post emergenza precoce, in 200-500 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

L'attrezzatura di irrorazione deve essere periodicamente controllata presso un centro specializzato.

- Agitare la confezione prima dell'uso;
- Riempire il serbatoio dell'irroratrice per il 50-75%;
- Aggiungere la giusta quantità di prodotto;
- Completare il riempimento del serbatoio e mettere in funzione l'agitatore per omogeneizzare la miscela;
- Applicare immediatamente il prodotto;
- Durante l'applicazione mantenere in funzione il meccanismo di agitazione.

Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Dopo il trattamento pulire accuratamente l'attrezzatura e versare il residuato sulla coltura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va normalmente impiegato da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Se vi sono piogge molto violente dopo il trattamento si possono verificare ritardi di sviluppo nel mais. In caso di dubbi o in presenza di varietà nuove effettuare saggi preliminari su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

09A00680

DECRETO 30 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Bobarnatu Marian Ionut, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006:

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Bobarnatu Marian Ionut, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007 dal sig. Bobarnatu Marian Ionut, nato a Iasi (Romania) il giorno 3 settembre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Bobarnatu Marian Ionut è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00381

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salcedo Samaniego Rocio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salcedo Samaniego Rocio ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga di Ayacucho (Perù) dalla sig.ra Salcedo Samaniego Rocio, nata a Junin (Perù) il giorno 23 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Salcedo Samaniego Rocio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00379

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vilchez Leon Victor Hugo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Vilchez Leon Victor Hugo ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional Federico Villarreal di Lima (Perù) dal sig. Vilchez Leon Victor

Hugo, nato a Lima (Perù) il giorno 5 luglio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Vilchez Leon Victor Hugo e autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00380

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villanueva Vargas Karina Jacqueline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Villanueva Vargas Karina Jacqueline ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Villanueva Vargas Karina Jacqueline, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 13 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Villanueva Vargas Karina Jacqueline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00382

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lizana Ubaldo Delia Candelaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lizana Ubaldo Delia Candelaria ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Lizana Ubaldo Delia Candelaria, nata a Lima (Perù) il giorno 23 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Lizana Ubaldo Delia Candelaria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00383

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Velasquez Lizarbe Jennifer Leia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Velasquez Lizarbe Jennifer Leia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Lizenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Velasquez Lizarbe Jennifer Leia, nata a Lima (Perù) il giorno 17 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Velasquez Lizarbe Jennifer Leia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00385

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Gallegos Karina Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medina Gallegos Karina Tatiana ha chiesto il riconoscimento del titolo doi Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù , ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Medina Gallegos Kari-

na Tatiana, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 23 gennaio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Medina Gallegos Karina Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00386

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2008.

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2009, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'articolo 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;

Visto il Regolamento, applicato dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti Cip n. 6/92) assegnati per l'anno 2008, tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero delle attività produttive con nota del 9 maggio 2008, prot. n. 8369, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attività produttive 15 novembre 2007;

Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 15 ottobre 2008, prot. n. 7710-02, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;

Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 5 novembre 2008, prot. 40000, con cui si indica in 4.300 MW la capacità produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2009;

Considerato che le attuali quotazioni del prezzo dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano un andamento al ribasso rispetto ai valori registrati nell'anno in corso;

Tenuto conto delle quotazioni finora registrate sul mercato a termine finanziario dell'energia elettrica relative all'anno 2009, ancorché in fase di prima implementazione;

Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a. che, nell'ambito del «regime di tu-

tela» di cui alla legge n. 125/2007, svolge la funzione di garante della fornitura dei clienti finali, domestici e piccole imprese, che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica;

Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2009 il trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso in cui il cliente finale lasci il mercato tutelato e passi al mercato libero, mediante applicazione di modalità analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2008;

Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato tutelato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente Unico S.p.a. come registrato nel 2008 e delle stime fornite dalla medesima società riguardo al perimetro del mercato da approvvigionare nel 2009, ferma restando l'operatività del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;

Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;

Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio ll'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni medie di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 5 del decreto Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico», in modo tale da mantenere sostanzialmente stabili la convenienza delle condizioni di approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa;

Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalità individuate dal medesimo Gestore;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente unico» è la società Acquirente unico S.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. «Gestore del mercato» è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999

6. «Gestore dei servizi elettrici» è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.

7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

8. «Servizio di tutela» è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2007.

9. «Servizio di salvaguardia» è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 , comma 4, della legge n. 125/2007.

10. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantità totale di energia elettrica per l'anno 2009 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.

2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il 31 dicembre 2008, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 3.

3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:

a) per una quota pari al 20% all'Acquirente unico per la fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel servizio di tutela;

b) per una quota pari all'80% ai clienti del mercato libero.

4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti che hanno diritto al servizio di tutela.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'articolo 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorità n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.

3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2009, l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo articolo 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantità assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2009, è pari a 78 euro/MWh ed è adeguato in corso d'anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con modalità analoghe a quelle adottate per il 2008, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, concernente «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico».

5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:

a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;

b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è positiva;

c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è negativa.

6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a, secondo modalità analoghe a quelle in vigore per l'anno 2008, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalità individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.

Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'articolo 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.

2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'articolo 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;

b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'articolo 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l'Autorità include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 193

09A00835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa per le DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» e «Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3283 del 23 aprile 2007, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Visto il decreto ministeriale 3285 del 23 aprile 2007, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Reggiano»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa, e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa, con sede in via Gualerzi, 8 - Reggio Emilia, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Colli di Scandiano e Canossa» e «Reggiano», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini di Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A00683

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per la DOC «Conegliano Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Conegliano - Valdobbiadene» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 65818 del 3 settembre 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Conegliano - Valdobbiadene»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene prot. 9675 del 30 settembre 2008 ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dal Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con sede in via Roma, 7 - Villa Brandolini - Solighetto - Pieve di Soligo (Treviso), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Conegliano e Valdobbiadene», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni com-

petenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente Regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A00684

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte per la DOC «Castel del Monte».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denomi-

nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2004, con il quale veniva conferito al consorzio di tutela vini DOC Castel del Monte l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Castel del Monte»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela vini DOC Castel del Monte sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela vini DOC Castel del Monte, e il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, con sede in Corato (Bari) - Corso Cavour, 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Castel del Monte», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazio-

ne del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A00685

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1497/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'articolo 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 1433/Ric. del 10 dicembre 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 24 novembre 2008, dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Trentino Alto Adige - Fondazione Edmund Mach - Ente di interesse pubblico.

C.F. 02038410227

Via Edmund Mach, 1 - 38010 San Michele all'Adige (Trento).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.04 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica;

73.10.05 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia;

73.10.07 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto

Tel. 0461-615346, e-mail: anita.dallaserra@iasma.it, fax 0461-615288, sito internet: www.iasma.it/

Piemonte

Consorzio Proplast - Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica.

Laboratorio ricerca e sviluppo e ingegneria dei materiali e processi dell'industria.

C.F. 96029550066

Strada comunale savonesa, 9 - 15057 Rivalta Scrivia (Alessandria).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

Punto di primo contatto

Tel. 0131-1859733, e-mail: moreno.carvani@proplast.it, fax 0131-1859788, sito internet: www.proplast.it/

Campania

Diagnostica ecografica e prenatale Aniello Di Meglio uninominale.

C.F. 07304150639

Via dei Fiorentini, 21 - 80134 Napoli (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.E Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia;

85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero.

Punto di primo contatto

Tel. 081-5528030, e-mail: info@dimed.com, fax 081-5528109 , sito internet: www.dimed.com

Calabria

I.T.E. S.r.l. - Integrazione tecnologie emergenti.

C.F. 02520710795

Via Senatore Parodi, VII traversa - 89811 Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

71.20 Collaudi e analisi tecniche.

Punto di primo contatto

Tel. 0963-577920, e-mail: isabellacarra@ite-srl.it, fax 0963-577189, sito internet: www.ite-srl.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A00836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

D'Andrea Maria Elisa notaio residente nel Comune di Porto Sant'Elpidio (D.N.R. Ascoli Piceo e Fermo) è trasferito nel Comune di San Benedetto del Tronto (D.N.R. Ascoli Piceo e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cucciniello Barbara notaio residente nel Comune di Sparanise (D.N. Santa Maria C.V.) è trasferito nel Comune di Avellino (DNR Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pace Scattone Luigia notaio residente nel Comune di Altamura (D.N. Bari) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Alessandrelli Claudia notaio residente nel Comune di Altamura (D.N. Bari) è trasferito nel Comune di Santeramo in Colle (D.N. Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pedrazzi Giovanni, notaio residente nel Comune di Gavardo (D.N. Brescia) è trasferito nel Comune di Salò (D.N. Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monti Luigi, notaio residente nel Comune di Castelmauro (D.N.R. Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Guglionesi (D.N.R. Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Annoni Annalisa notaio residente nel Comune di Santhià (D.N. Vercelli) è trasferito nel Comune di Cantù (D.N.R. Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mimmo Alessandro, notaio residente nel Comune di Torino (D.N. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gianluppi Marco, notaio residente nel Comune di Pescarolo (D.N.R. Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Antonioli Roberto, notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Pandino (D.N.R. Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Acquaroni Mauro, notaio residente nel Comune di Bozzolo (D.N. Mantova) è trasferito nel Comune di Piadena (D.N.R. Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fenoglio Virgilio, notaio residente nel Comune di Sommariva del Bosco (D.N.R. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Bra (D.N.R. Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sodi Jacopo, notaio residente nel Comune di Castelfiorentino (D.N. Firenze) è trasferito nel Comune di Firenze (DN Firenze) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monacò Simone, notaio residente nel Comune di Firenze (D.N. Firenze) è trasferito nel Comune di Montecatini Terme (D.N. Firenze) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamburrino Raffaele, notaio residente nel Comune di Capannori (D.N. Lucca) è trasferito nel Comune della Spezia (D.N. La Spezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vangi Francesco, notaio residente nel Comune di Bastia Umbra (D.N. Perugia) è trasferito nel Comune di Cisterna di Latina (D.N. Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ruberto Francesca Maria notaio residente nel Comune di Nardò (D.N. Lecce) è trasferito nel Comune di Poggiardo (D.N. Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Natale Brigida notaio residente nel Comune di Piombino (D.N. Livorno) è trasferito nel Comune di Castagneto Carducci (D.N. Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Poggiolini Paola notaio residente nel Comune di Villafranca in Lunigiana (D.N. La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Cecina (D.N. Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monforte Raffaella notaio residente nel Comune di Noto (D.N. Siracusa) è trasferito nel Comune di Lipari (D.N.R. Messina, Barcellona PG Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capruzzi Vincenzo notaio residente nel Comune di Cesano Maderno (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ratti Antonio notaio residente nel Comune di Milano ((D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Chiavenna (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Napoli Anna notaio residente nel Comune di Monza (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Vivo Ciro notaio residente nel Comune di Paullo (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Auciello Angela notaio residente nel Comune di Domodossola (D.N. Verbania) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonafini Anna Laura, notaio residente nel Comune di Pievelago (D.N. Modena) è trasferito nel Comune di San Felice Sul Panaro (D.N. Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caccia Antonio notaio residente nel Comune di Cernusco sul Naviglio (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Gragnano (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dragone Andrea, notaio residente nel Comune di Cigliano (D.N.R. Novara Vercelli) è trasferito nel Comune di Santhià (D.N.R. Novara e Vercelli) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beluffi Giorgio notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Candia Lomellina (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trotta Chiara notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Cassolnovo (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Irolla Stefano notaio residente nel Comune di Perugia (D.N. Perugia) è trasferito nel Comune di Umbertide (D.N. Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andrini Maria Claudia, notaio residente nel Comune di Fara in Sabina (D.N. Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bergamo Elio notaio residente nel Comune di Tortoreto (D.N.R. Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corrado Federico notaio residente nel Comune di Norcia (D.N.R. Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ermini Enrica notaio residente nel Comune di Pitigliano (D.N. Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sciumbata Gabriele notaio residente nel Comune di Montereale (D.N. L'Aquila) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mussolini Elisabetta notaio residente nel Comune di Perugia (D.N. Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Feroli Dario notaio residente nel Comune di Bellante (D.N.R. Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marzano Pietro notaio residente in Calcio (D:N: Bergamo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Lorenzo Luca notaio residente nel Comune di Ponte dell'Olio è trasferito nel Comune di Piacenza (D.N. Piacenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perone Pacifico notaio residente nel Comune di S.Vito al Tagliamento (D.N. Pordenone) è trasferito nel Comune di Buccino (D.N. Sa-

lerno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Novella Giuseppina notaio residente nel Comune di Lagonegro (D.N.R. Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Sala Consilina (D.N. Salerno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabozzi Luca notaio residente nel Comune di Mugnano di Napoli (D.N.R. Napoli Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Cervino (D.N. Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marciano Sergio notaio residente nel Comune di Augusta (D.N. Siracusa) è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cammarano Guerritore di Ravello Filippo notaio residente nel Comune di Campli (D.N.R. Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Montorio al Vomano (D.N.R. Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Salvatore notaio residente nel Comune di Treviso (D.N. Treviso) è trasferito nel Comune di Oderzo (D.N. Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Duranti Beatrice notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Trieste (D.N. Trieste) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arcella Gea notaio residente nel Comune di Pordenone (D.N. Pordenone) è trasferito nel Comune di Buia (D.N. Udine) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Briguglio Chiara notaio residente nel Comune di S.Vito al Tagliamento (D.N. Pordenone) è trasferito nel Comune di Noale (D.N. Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tordiglione Roberto notaio residente nel Comune di Tregnago (D.N. Verona) è trasferito nel Comune di Bardolino (D.N. Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Papoff Valentina notaio residente nel Comune di Minerbe (D.N. Verona) è trasferito nel Comune di Sommacampagna (D.N. Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Boschetti Gaia notaio residente nel Comune di Recoaro Terme (D.N. Vicenza) è trasferito nel Comune di Vicenza a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cirillo Francesca notaio residente nel Comune di Mestre (D.N. Venezia) è trasferito nel Comune di Valdagno (D.N. Vicenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santamaria Amato Carlo notaio residente nel Comune di Bassano Del Grappa (D.N. Vicenza) è trasferito nel Comune di Piovene Rocchette (D.N. Vicenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capua Cristina notaio residente nel Comune di Gavorrano (D.N. Grosseto) è trasferito nel Comune di Magliano Sabina (D.N. Viterbo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

09A00857

MINISTERO DELL'INTERNO

256° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10. C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. straord.), n. 19/2000 (suppl. straord.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. straord.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004, n. 63/2004 (suppl. straord.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl. ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (suppl. straord.), n. 262/2004, n. 304/2004 (suppl. ord.), n. 46/2005 (suppl. ord.), n. 114/2005, n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 198/2005 (suppl.ord.), n. 240/2005 (suppl. ord.), n. 278/2005 (suppl. ord.), n. 63/2006, n. 201/2006, n. 203/2006 (suppl. ord.), n. 227/2006 (suppl. ord.), n. 11/2007 (suppl. ord.), n. 50/2007 (suppl. ord.), n.110/2007 (suppl. ord.), n. 118/2007 (suppl. ord.), n. 134/2007 (suppl. ord.), n. 195/2007 (suppl. ord.), n. 223/2007 (suppl. ord.), n. 269/2007 (suppl. ord.), n. 282/2007 (suppl. ord.), n. 71/2008 (suppl. ord.), n.140/2008 (suppl. ord.), n. 182/2008 (suppl. ord.), n. 241/2008 - serie generale - e n. 276/2008 (suppl. ord.) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. **17573** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.634/C/06 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Socom Firearms Co.**

Modello: **Stubby Arc**

Calibro: **mm 9 x 21 I.M.I.**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 193 con freno di bocca inamovibile mm 224**

Lunghezza arma: **mm 611**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Canada**

Stato/i da cui è importata: **Canada**

Presentatore: **Manfredini Gianfranco contitolare di licenza di fabbricazione armi comuni da sparo della ditta R. Zanotti di Simoni G. & C. s.n.c.**

Classe: **C 1**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17574** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.443/C/03 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Q.S. Progetto Meccanica s.a.s**

Modello: **Seven**

Calibro: **mm 7 Penna (mm 7 x 23)**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **14** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 102**

Lunghezza arma: **mm 200**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Penna Leonardo titolare della ditta Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. di L. Penna & C.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17575** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2627/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile combinato**

Denominazione: **Franz Sodia**

Modello: **BBFL**

Calibro: **16/ mm 6,5 x 57 R**

Numero delle canne: **due (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1050**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Austria**

Stato/i da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Pircher Arno rappresentante legale della ditta Hubertus s.a.s. di Arno Pircher & C.**

Classe: **C 8**

Note:

N. **17576** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.326/C/94 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Flavio Farè**

Modello: **Royal**

Calibro: **.270 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Farè Flavio rappresentante legale della ditta Farè di Flavio Faré**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17577** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**Weatherby**
Modello:	**Mark V**
Calibro:	**.270 Winchester Short Magnum**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**3** *contenuti nel:* **serbatoio**
Lunghezza canna/e:	**mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 660**
Lunghezza arma:	**mm 1168**
Funzionamento:	**a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17578** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.6826/C/85 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Pistola**
Denominazione:	**A.C. Armi Sport**
Modello:	**Kimar 1911**
Calibro:	**22 L.R.**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**10** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e:	**mm 127**
Lunghezza arma:	**mm 220**
Funzionamento:	**semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Chiappa Silvia rappresentante legale della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. S.n.c.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17579** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Remington**
Modello: **R-25**
Calibro: **mm 7-08 Remington**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **4** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 510**
Lunghezza arma: **mm 1010**
Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**
Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**
Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Classe: **C 7**
Note:

N. **17580** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Remington**
Modello: **R-25**
Calibro: **.243 Winchester**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **4** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 510**
Lunghezza arma: **mm 1010**
Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**
Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**
Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Classe: **C 7**
Note:

N. **17581** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.299/C/93 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Kimar**

Modello: **Kimar 1911**

Calibro: **22 L.R.**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **10** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 220**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Federici Susanna rappresentante legale della ditta Kimar S.r.l.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17582** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.299/C/93 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola lanciarazzi**

Denominazione: **Kimar**

Modello: **PK 4**

Calibro: **mm 8 Blanc**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 109 parzialmente o totalmente ostruita**

Lunghezza arma: **mm 195**

Funzionamento: **semiautomatico singola e doppia azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Federici Susanna rappresentante legale della ditta Kimar S.r.l.**

Classe: **C 14**

Note:

N. **17583** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.299/C/93 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola lanciarazzi**

Denominazione: **Kimar**

Modello: **PK 4**

Calibro: **mm 9 PA Blanc**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 109 parzialmente o totalmente ostruita**

Lunghezza arma: **mm 195**

Funzionamento: **semiautomatico singola e doppia azione**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Federici Susanna rappresentante legale della ditta Kimar S.r.l.**

Classe: **C 14**

Note:

N. **17584** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sako**

Modello: **85 Hunter**

Calibro: **mm 8 x 57 JS**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Finlandia**

Stato/i da cui è importata: **Finlandia**

Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17585** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sako**

Modello: **85 Hunter**

Calibro: **.338 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **4** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1045**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Finlandia**

Stato/i da cui è importata: **Finlandia**

Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17586** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Sako**

Modello: **85 Hunter**

Calibro: **.375 Holland & Holland Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **4** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1045**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Finlandia**

Stato/i da cui è importata: **Finlandia**

Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17587** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Ceschi Franco**
Modello: **CF 100**
Calibro: **.222 Remington**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**
Lunghezza canna/e: **mm 610**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**
Stato/i da cui è importata:
Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 6**
Note:

N. **17588** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Ceschi Franco**
Modello: **CF 100**
Calibro: **.223 Remington**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**
Lunghezza canna/e: **mm 610**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**
Stato/i da cui è importata:
Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 6**
Note:

N. **17589** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Ceschi Franco**

Modello: **CF 100**

Calibro: **.243 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **2** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17590** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Ceschi Franco**

Modello: **CF 100**

Calibro: **.260 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **2** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17591** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Ceschi Franco**

Modello: **CF 100**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **2** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1150**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 6**

Note:

N. **17592** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile combinato**

Denominazione: **Franz Sodia**

Modello: **1954 AD**

Calibro: **16/.222 Remington**

Numero delle canne: **due (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 650**

Lunghezza arma: **mm 1080**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Austria**

Stato/i da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 8**

Note:

N. **17593** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**Blaser**
Modello:	**R93**
Calibro:	**mm 7-08 Remington**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**3** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e:	**mm 577**
Lunghezza arma:	**mm 1020**
Funzionamento:	**a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *L'arma può essere fornita con freno di bocca denominato "Magnaport". Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17594** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**Blaser**
Modello:	**R93**
Calibro:	**mm 7-08 Remington**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**3** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e:	**mm 577 con freno di bocca inamovibile mm 612**
Lunghezza arma:	**mm 1055**
Funzionamento:	**a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17595** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **mm 7 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 662**

Lunghezza arma: **mm 1112**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17596** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **mm 8 x 68 S**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 662**

Lunghezza arma: **mm 1112**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17597** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **.257 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 662**

Lunghezza arma: **mm 1112**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17598** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **.264 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 662**

Lunghezza arma: **mm 1112**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17599** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **R93**

Calibro: **.458 Winchester Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 662**

Lunghezza arma: **mm 1112**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Classe: **C 6**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17600** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall**

Calibro: **.25-20 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 711,2**

Lunghezza arma: **mm 1102**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17601** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall**

Calibro: **.25-20 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17602** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall**

Calibro: **.32-40 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17603** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall Take Down**

Calibro: **.38-55 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17604** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall Take Down**

Calibro: **.45-70 U.S. Government**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *L'arma può essere corredata di n.2 canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei seguenti calibri .30-30 Winchester e .38-55 Winchester. Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17605** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall Take Down**

Calibro: **.45-90**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17606** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High-Wall Take Down**

Calibro: **.45-120**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17607** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR 57**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17608** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR 62**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17609** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **LR 300-66**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda"; "Stolle-Kodiak" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17610** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **LR 300-72**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 720**

Lunghezza arma: **mm 1223**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda"; "Stolle-Kodiak" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17611** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR S 57**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17612** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR S 62**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17613** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **LR 300-66 M**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda"; "Stolle-Kodiak" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17614** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Cicognani**

Modello: **LR 300-72 M**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 720**

Lunghezza arma: **mm 1223**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Cicognani" potranno apparire anche le denominazioni "Kelby's Inc."; "Stolle Panda"; "Stolle-Kodiak" o "Stolle Grizzly II" in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle carabine "Cicognani".*

N. **17615** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 30BR" oppure "Stolle Panda 30BR".*

N. **17616** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 30BR" oppure "Stolle Panda 30BR".*

N. **17617** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 300/66**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 300/66" oppure "Stolle Panda 300/66".*

N. **17618** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 300/72**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 720**

Lunghezza arma: **mm 1223**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 5**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 300/72" oppure "Stolle Panda 300/72".*

N. **17619** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak/S**

Calibro: **mm 6,5-284 Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 640**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II/S" oppure "Stolle Panda/S".*

N. **17620** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak/S**

Calibro: **mm 6,5-284 Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 710**

Lunghezza arma: **mm 1210**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II/S" oppure "Stolle Panda/S".*

N. **17621** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR/S**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1090**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 30BR/S" oppure "Stolle Panda 30BR/S".*

N. **17622** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 30 BR/S**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 620**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 30BR/S" oppure "Stolle Panda 30BR/S".*

N. **17623** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 300/66 M**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1170**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 300/66M" oppure "Stolle Panda 300/66M".*

N. **17624** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 300/72 M**

Calibro: **.300 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm720**

Lunghezza arma: **mm 1223**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare di licenza di fabbricazione della ditta Armeria Cicognani s.r.l. unipersonale**

Classe: **C 6**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stolle Grizzly II 300/72M" oppure "Stolle Panda 300/72M".*

N. **17625** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **NightHawk Custom**

Modello: **1911**

Calibro: **.45 ACP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **7** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 216**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Classe: **C 1**

Note:

N. **17626** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **NightHawk Custom**

Modello: **1911 (mire regolabili)**

Calibro: **.45 ACP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 127**

Lunghezza arma: **mm 216**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Classe: **C 1**

Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17627** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.231/C/07 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **P.O.F.-U.S.A., Patriot Ordnance Firearms**

Modello: **P 308**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 419,1 con compensatore inamovibile mm 464**

Lunghezza arma: **mm 946,15**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato/i da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Adriano De Rossi titolare della ditta Adriano De Rossi**

Classe: **C 7**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17628** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.025/C/08 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Beretta**

Modello: **MAB 38 A**

Calibro: **mm 9 x 21**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 320 con compensatore inamovibile mm 364**

Lunghezza arma: **mm 947**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Austria**

Stato/i da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Garzitto Riccardo titolare della ditta Centro Sportivi AL 91 s.r.l.**

Classe: **C 7**

Note: *L'arma viene demilitarizzata sulla base del progetto depositato presso il Ministero dell'Interno dalla ditta "Centro Sportivi AL 91" e gli esemplari introdotti vengono tutti fatti transitare presso il B.N.P. di Gardone Val Trompia, in base a quanto disposto dalla circolare in materia di armi demilitarizzate. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17629** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.634/C/06 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Socom Firearms Co.**

Modello: **Recon AR15**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 402 con freno di bocca inamovibile mm 452**

Lunghezza arma: **mm 850**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Canada**

Stato/i da cui è importata: **Canada**

Presentatore: **Manfredini Gianfranco contitolare di licenza di fabbricazione armi comuni da sparo della ditta R. Zanotti di Simoni G. & C. s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: *L'arma è dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17630** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.634/C/06 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Socom Firearms Co.**

Modello: **Leonidas AR10**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 320 con freno di bocca inamovibile mm 387**

Lunghezza arma: **mm 836**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Canada**

Stato/i da cui è importata: **Canada**

Presentatore: **Manfredini Gianfranco contitolare di licenza di fabbricazione armi comuni da sparo della ditta R. Zanotti di Simoni G. & C. s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: *L'arma è dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17631** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.151/C/01 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Grande Armeria Camuna**

Modello: **GAC 15 M4**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 425 con freno di bocca inamovibile mm 460**

Lunghezza arma: **mm 935**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Baisotti Martino titolare della ditta Grande Armeria Camuna s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17632** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.151/C/01 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Grande Armeria Camuna**

Modello: **GAC 15 Target**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 508 con freno di bocca inamovibile mm 543**

Lunghezza arma: **mm 1018**

Funzionamento: **semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Baisotti Martino titolare della ditta Grande Armeria Camuna s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17633** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.151/C/01 in data 25/11/2008

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**Grande Armeria Camuna**
Modello:	**GAC 15 Varmint**
Calibro:	**.223 Remington**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**5** *contenuti nel:* **serbatoio**
Lunghezza canna/e:	**mm 508**
Lunghezza arma:	**mm 983**
Funzionamento:	**semiautomatico**

Stato/i in cui è prodotta: **Italia**

Stato/i da cui è importata:

Presentatore: **Baisotti Martino titolare della ditta Grande Armeria Camuna s.n.c.**

Classe: **C 7**

Note: *L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

NOTE

Al numero **7615** è inserita la seguente nota:
"L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, del medesimo calibro e lunghezza, con due fori laterali passanti ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa mm 11 e 23 dal vivo di volata, il diametro interno della canna negli ultimi 27 mm viene portato a mm 8,13".

Al numero **11536** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**360**".

Al numero **14966** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**G2 Match**".

Al numero **11978** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**856**".

Al numero **15273** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**Wehrsport**". Parere favorevole espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 17 settembre 2008

Al numero **15370** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**77 RSM Magnum**".

Al numero **17265** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**MK4**" oppure "**Grand Prix**".

Al numero **17266** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**Merlyn**".

Al numero **17437** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**M&P 9L**".

RETTIFICHE

Al numero **2648** dov'è scritto:

Tipo dell'arma: Mitraglia	Leggasi	Tipo dell'arma: **Fucile**

Ai numeri **11535 e 11536** dov'è scritto:

Lunghezza della canna: mm 55	Leggasi	**Lunghezza della canna: mm 48**
Lunghezza dell'arma: mm 174	Leggasi	**Lunghezza dell'arma: mm 164**

Al numero **15204** dov'è scritto:

Lunghezza delle canne: mm 62	Leggasi	**Lunghezza delle canne: mm 75**
Nr. Colpi: ===	Leggasi	**Nr. Colpi: 4**

Funzionamento: Semiautomatico singola e doppia azione
Leggasi
Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale)

09A00812

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronunciamento positivo con prescrizioni, del progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli - ampliamento alla terza corsia da Barberino di Mugello a Incisa Valdarno tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.

Con il decreto n. 0001717 del 17 dicembre 2008 il, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo con prescrizioni in merito al progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli - ampliamento alla terza corsia da Barberino di Mugello a Incisa Valdarno tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in via Alberto Bergamini n. 50.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambente.it/Sitoisettoriazioneivia/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A00814

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Alter»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2684 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TAMSULOSINA ALTER, nella forma e confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato «20 capsule, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano (Italia), codice fiscale 04483510964.

Confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule - A.I.C. n. 037047014 (in base 10), 13BLR6 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 25°C).

Produttore del prodotto finito: Siegfried Ltd., 4800 Zofingen (Switzerland), Unter Bruhlstrasse 4 (produzione compresse bulk; confezionamento primario e secondario);

Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello, 15 (confezionamento primario e secondario, controllo del prodotto finito e rilascio dei lotti);

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: Tamsulosina cloridrato 0,4 mg;

eccipienti: Sodio alginato 9,1 mg; Acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1) 76,62 mg; Glicerolo dibeenato 19,5 mg; Maltodestrina 19,5 mg; Sodio laurilsolfato 1,5 mg; Macrogol 6000 2,2 mg; Polisorbato 80 0,84 mg; Sodio Idrossido 0,07 mg; Simeticone (emulsione 30%) 0,01 mg; Silice colloidale anidra 0,26 mg;

Capsula (corpo): Gelatina 30,545 mg; Acqua depurata 5,307 mg; Ferro ossido rosso (E 172) 0,022 mg; Titanio diossido (E 171) 0,488 mg; Ferro ossido giallo (E 172) 0,238 mg;

Capsula (testa): Gelatina 20,363 mg; Acqua depurata 3,538 mg; Ferro ossido rosso (E 172) 0,015 mg; Titanio diossido (E 171) 0,325 mg; Ferro ossido giallo (E 172) 0,159 mg.

Indicazioni terapeutiche: sintomi delle basse vie urinarie associati ad iperplasia prostatica benigna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037047014 - 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato «20 capsule».

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,91 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037047014 - 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato «20 capsule» - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00826

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibitazina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2685 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBITAZINA nella forma e confezione: «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Ibigen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina) Italia, codice fiscale 01879840120.

Confezione: «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml – A.I.C. n. 038110019 (in base 10), 14C0U3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A. - 04011 Aprilia (Latina) Italia, via Fossignano, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: Piperacillina sodica (equiv. a piperacillina 2 g) 2,085 g; Tazobactam sodico (equiv. a tazobactam 250 mg) 268,3 mg.

La fiala solvente (per esclusivo uso intramuscolare) contiene:

eccipienti: Lidocaina cloridrato 20 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ibitazina è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni con accertata o presunta presenza di microrganismi sensibili: infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni delle vie urinarie (complicate e non), infezioni intra-addominali, infezioni cutanee, setticemia batterica, infezioni polimicrobiche. Ibitazina è indicato nelle infezioni batteriche miste incluse quelle presumibilmente sostenute da microrganismi aerobi ed anaerobi (intra-addominali, cutanee, delle basse vie respiratorie). Sebbene Ibitazina sia indicato solo nelle condizioni sopra riportate, può tuttavia trovare applicazione in tutte le infezioni sostenute da batteri sensibili alla piperacillina senza l'aggiunta di altri antibiotici in presenza di germi beta-lattamasi produttori.

Ibitazina è particolarmente utile nel trattamento delle infezioni miste e, grazie al suo ampio spettro di attività, è in grado di coprire adeguatamente il paziente nella terapia empirica prima della disponibilità dei risultati dei test di sensibilità.

In particolare è indicato per la monoterapia empirica di infezioni presunte in pazienti adulti con neutropenia febbrile; il trattamento

deve comunque essere adeguato in funzione dei risultati colturali e batteriologici.

Ibitazina agisce in modo sinergico con gli aminoglicosidi nei confronti di alcuni ceppi di Pseudomonas aeruginosa. Questa combinazione, che prevede la somministrazione dei farmaci a dosaggi pieni, è risultata efficace, specialmente in pazienti immunodepressi; il trattamento deve comunque essere adeguato in funzione dei risultati colturali e batteriologici.

Bambini di età inferiore ai 12 anni - In bambini ospedalizzati di età compresa tra i 2 e 12 anni Ibitazina è indicato per trattamento delle infezioni intra-addominali, incluse le appendiciti aggravate da rotture o da ascessi, peritoniti ed infezioni delle vie biliari. Non è stato valutato l'uso in questa indicazione in bambini di età inferiore ai 2 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038110019 - «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,91 euro.

Condizioni e modalità d'impiego

Confezione: A.I.C. n. 038110019 - «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 038110019 - «2 g + 250 mg /4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente da 4 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flucloxacillina PRC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2686 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUCLOXACILLINA PRC nella forma e confezione: «1 g compresse» 12 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia, codice fiscale 03639450653.

Confezione: «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034875017 (in base 10), 1189N9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: La.Fa.Re S.r.l. - 80066 Ercolano (Napoli) via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Flucloxacillina sodica monoidrato 1,088 g (pari a flucloxacillina 1 g);

eccipienti: Carmellosa sodica 100 mg; Povidone 40 mg; Magnesio stearato 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da batteri sensibili alla Flucloxacillina: per la sua azione, bloccando le beta-lattamasi, potenzia l'azione di altre penicilline semisintetiche ad ampio spettro, quali: l'Amoxicillina, l'Ampicillina etc.

Le infezioni sono, pertanto quelle gravi a carico dei vari organi ed apparati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 034875017 - «1 g compresse» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,67 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,30 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 034875017 - «1 g compresse» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kevindol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2687 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KEVINDOL nelle forme e confezioni: « 30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml; «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. Società di Servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezioni:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 037746017 (in base 10), 13ZXC1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 30 mg;

eccipienti: Alcool etilico 100 mg; Sodio cloruro 4,35 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

20 mg/ml gocce orali, soluzione «flacone da 10 ml» - A.I.C. n. 037746029 (in base 10), 13ZXCF (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 20 mg;

eccipienti: Acido citrico anidro 4,8 mg; Sodio di idrogeno fosfato di-idrato 2,8 mg; Metile paraidrossibenzoato 1,2 mg; Propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; Sodio idrossido quanto basta a pH 6,5 ± 0,5 ; Acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Kevindol gocce orali, soluzione - Kevindol è indicato soltanto nel trattamento a breve termine (massimo cinque giorni) del dolore post operatorio di grado moderato. Kevindol soluzione iniettabile - Kevindol somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Kevindol somministrato endovena può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo.

Kevindol soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 037746017 - « 30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro.

Confezione: A.I.C. n. 037746029 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 037746017 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 037746029 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketorolac Special Product's Line»

Estratto determinazione AIC/N n. 2688 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETOROLAC SPECIAL PRODUCT'S LINE nelle forme e confezioni: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml; «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Special Product's Line S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello n. 15 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale n. 03840521003.

Confezione: «30 mg/ ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 037745015 (in base 10), 13ZWCR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 30 mg;

eccipienti: Alcool etilico 100 mg; Sodio cloruro 4,35 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «20 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 037745027 (in base 10), 13ZWD3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 20 mg;

eccipienti: Acido citrico anidro 4,8 mg; Sodio di idrogeno fosfato di-idrato 2,8 mg; Metile paraidrossibenzoato 1,2 mg; Propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; Sodio idrossido quanto basta a pH 6,5 ± 0,5 ; Acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ketorolac Special Product's Line gocce orali, soluzione - Ketorolac Special Product's Line è indicato soltanto nel trattamento a breve termine (massimo 5 giorni) del dolore post operatorio di grado moderato.

Ketorolac Special Product's Line soluzione iniettabile - Ketorolac Special Product's Line somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Ketorolac Special Product's Line somministrato endovena può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo.

Ketorolac Special Product's Line soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 037745015 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro;

A.I.C. n. 037745027 «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 037745015 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 037745027 «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00830

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benketol»

Estratto determinazione AIC/N n. 2689 del 18 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENKETOL, nelle forme e confezioni: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml; «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo de' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia, Italia, codice fiscale n. 00761810506.

Confezione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

A.I.C. n. 038406017 (in base 10), 14N1W1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 30 mg;

eccipienti: Alcool etilico 100 mg; Sodio cloruro 4,35 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

A.I.C. n. 038406029 (in base 10), 14N1WF (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ketorolac trometamolo 20 mg;

eccipienti: Acido citrico anidro 4,8 mg; Sodio di idrogeno fosfato di-idrato 2,8 mg; Metile paraidrossibenzoato 1,2 mg; Propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; Sodio idrossido quanto basta a pH 6,5 ± 0,5 ; Acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Benketol gocce orali, soluzione - Benketol è indicato soltanto nel trattamento a breve termine (massimo cinque giorni) del dolore post operatorio di grado moderato.

Benketol soluzione iniettabile - Benketol somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Benketol somministrato endovena può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo.

Benketol soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 038406017 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro.

A.I.C. n. 038406029 «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 038406017 «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 038406029 «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00831

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nicamid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2720 del 20 dicembre 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NICAMID, nella forma e confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 60 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Papiniano n. 22/B - 20123 Milano - Italia, codice fiscale 00421900283.

Confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione», flacone 60 ml;

A.I.C. n. 035862010 (in base 10) 126FHU (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. - 20138 Milano - Italia - Via dei Pestagalli n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Nicardipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: etanolo 96% 0,1 ml; saccarina sodica 5 mg; polietilenglicole 0,8 ml; acqua depurata 0,1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa sia in monoterapia che in associazione ad altri antipertensivi. Terapia e profilassi dell'angina pectoris sia stabile che vasospastica. Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035862010 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 60 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Resyl»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2581 del 1° dicembre 2008

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio – Varese - Codice fiscale 00687350124.

Medicinale: RESYL.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 002418010 - sciroppo g 200 2%;

varia in:

A.I.C. n. 002418010 - «2% sciroppo» un flacone da 160 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

09A00815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Optocain»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2705 del 20 dicembre 2008

Titolare A.I.C.: Molteni Dental S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in loc. Granatieri Scandicci - Firenze, via I. Barontini n. 8 - c.a.p. 50018 - codice fiscale 04245550480.

Medicinale: OPTOCAIN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito incluso il rilascio dei lotti: Laboratorios Normon S.A - Ronda de Valdecarrizo, 6 - 28760 Tres Cantos - Madrid - Spain,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027496013 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 cartucce 1,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027496025 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce 1,8 ml;

A.I.C. n. 027496037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 10 cartucce 1,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027496049 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 cartucce 1,8 ml (A.I.C. n. 027496013), «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 10 cartucce 1,8 ml (A.I.C. n. 027496037), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A00816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardiazol Paracodina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2710 del 20 dicembre 2008

Titolare A.I.C.: Abbott s.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia - 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina - Italia.

Medicinale: CARDIAZOL PARACODINA.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

A.I.C. n. 021473018 - gocce 10 ml

varia in:

A.I.C. n. 021473018 - «20 mg/ml + 100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone contagocce 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 120° giorno dalla data di notifica della presente determinazione.

09A00817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loricin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2718 del 20 dicembre 2008

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 - Roma - Italia.

Medicinale: LORICIN.

Variazione A.I.C. Adeguamento agli Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 026756054 - «500 mg + 250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml;

varia in:

A.I.C. n. 026756054 - «250 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile»1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml;

A.I.C. n. 026756080 - 12 compresse 375 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026756080 - «375 mg compresse rivestite» 12 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026756092 - flac. sospensione estemp. 76,2 g (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026756092 - «bambini 250 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 026756104 - 8 compresse 750 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026756104 - «750 mg compresse rivestite» 8 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026756116 - «3 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026756116 - «1 g + 2 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 180° giorno dalla data di notifica della presente determinazione.

09A00818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Traulen»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2719 del 20 dicembre 2008

Medicinale: TRAULEN.

Titolare A.I.C.: O.P. PHARMA s.r.l. (codice fiscale 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 - Milano - Italia.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

A.I.C. n. 033420047 - «75 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 033420047 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 3ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

09A00819

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-023) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.